



# COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 2 DEL 03/01/2024

Proposta N° 2 del 03/01/2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROROGA DEL DIVIETO DI TRANSITO DEL PONTE SUL FIUME ADIGE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI BUSSOLENGO E PESCANTINA (FRAZIONE SAN VITO AL MANTICO E FRAZIONE SETTIMO) - PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE</b>
-----------------	--

### IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 13/09/2023 con prot. 0037521 da parte dell'impresa Tecnoviadotti S.r.L. aggiudicataria dei lavori di messa in sicurezza dei ponti sul fiume Adige in frazione Settimo e Arcè, con la quale si richiede la chiusura totale del ponte di collegamento tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina (frazione di San Vito al Mantico e frazione di Settimo) per lavori di demolizione e rifacimento delle solette e dei cordoli del ponte stesso nonché ai lavori di sistemazione di spalla e pile previsti dal progetto, dal giorno 09/10/2023 al giorno 20/12/2023;

**VISTA** la richiesta di proroga prot. 0056158/2023 del 22/12/2023 con la quale l'impresa Tecnoviadotti S.r. chiedeva la proroga della chiusura del tratto di strada interessato fino al 15/01/2024 ore 10:00;

**VISTA** l'ordinanza emessa dal Comune di Pescantina n. 153 del 29/12/2023 con la quale per il tratto di propria competenza veniva concessa la proroga;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere alla chiusura della circolazione viabilistica sul ponte suddetto per permettere l'ultimazione dei lavori di cui sopra;

**RITENUTO** che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dar corso al provvedimento preposto;

**RICHIAMATI** l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

**VISTO** l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

**ATTESTATA** la propria competenza in materia;

## **ORDINA**

**La proroga dell'ordinanza n. 293 del 19/12/2023, fino alle ore 10:00 del giorno 15/01/2024 e, comunque, fino al termine dei lavori di cui sopra.** Tale proroga implica il divieto di transito sul ponte di collegamento tra i Comuni di Bussolengo e Pescantina (frazione di San Vito al Mantico e frazione di Settimo), al fine di consentire l'esecuzione dei lavori precedentemente menzionati.

### **PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE**

È fatto obbligo al Responsabile della ditta richiedente e a chi materialmente esegue i lavori:

- di posizionare idonea segnaletica temporanea così come previsto dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002) allo scopo di rendere noto il presente provvedimento e di segnalare il cantiere e/o l'occupazione della sede stradale;
- dell'assoluto rispetto delle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche);
- il mantenimento in efficienza della segnaletica e dell'area di cantiere, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

La presente ordinanza attiene all'aspetto viabilistico, non sostituisce autorizzazioni o titoli abilitativi di altra natura necessari per lo svolgimento delle opere per l'esercizio delle quali ne viene richiesta l'emissione.

La responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a persone o proprietà che possa derivare dall'esecuzione dei lavori è interamente a carico del richiedente e dell'esecutore dei lavori.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

**Copia del presente provvedimento deve essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed esposta sulla testata del cantiere.**

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

### **DESTINATARI DELL'ATTO**

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo online e sul sito internet del Comune di Bussolengo nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Ditta Tecnoviadotti Srl;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Comune di Pescantina (VR);
- Comune di Verona;
- Comando Stazione Carabinieri di Bussolengo;

- **ATV Verona;**
- SUEM 118.

## **RICORSO**

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

**Istruttore Direttivo Polizia Municipale**  
PERELLA FABIO / ArubaPEC S.p.A.